

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1119 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 21/01/2016

in pronuncia di seguito

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

ENERGO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Vincenzo Rocco, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Avezzana n. 2/b, presso l'avv. STEFANO LATELLA, dal quale, unitamente all'avv. VINCENZO CARACCILO del foro di Napoli, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

UBI LEASING S.P.A.

INTIMATA

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 27 ottobre 2014, nel giudizio civile iscritto al n. 22555/2014 R.G.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

OGGETTO: regolamento di competenza

C. l.

Corte di Cassazione - collaudo ufficiale

J



Procuratore Generale dott. Immacolata ZENO, la quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità ed in subordine il rigetto dell'istanza.

Fatto

1. — L'Energio S.r.l., in qualità di avente causa della Telecommunication & System S.r.l., da essa incorporata tramite la Global Service S.r.l., ha convenuto in giudizio l'UBI Leasing S.p.a., già SBS Leasing S.p.a., per sentir accertare il carattere usurario degli'interessi previsti dal contratto di *leasing* immobiliare stipulato dalla società incorporata con la convenuta, con la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme pagate ed al risarcimento dei danni.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito, invocando la clausola compromissoria contenuta nel contratto di *leasing*.

2. — Con ordinanza del 27 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza in favore del collegio arbitrale, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.

Premesso che la clausola compromissoria si riferisce alle controversie in materia di validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, relative a diritti disponibili in quanto espressione di autonomia privata, il Tribunale ha ritenuto compromettibile anche la controversia attinente alla nullità del contratto, non assumendo alcun rilievo, ai sensi del vigente art. 806 cod. proc. civ., la transigibilità della controversia, ma solo la disponibilità dei diritti compromessi, da riferirsi al diritto azionato e non già alle questioni controverse, con la sola eccezione delle questioni pregiudiziali da decidersi con efficacia di giudicato.

Ha aggiunto che, pur essendo inserita in un contratto per adesione, la clausola deve ritenersi operante tra le parti, in quanto approvata per iscritto.

3. — Avverso la predetta ordinanza l'Energio ha proposto istanza di regola-

CS



mento di competenza. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. — A sostegno dell'istanza, la ricorrente contesta l'applicabilità dell'art. 806 cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, osservando che, ai sensi dell'art. 27, comma terzo, del medesimo d.lgs., esso si riferisce alle sole convenzioni di arbitrato stipulate dopo la sua entrata in vigore, mentre la clausola compromissoria in questione è stata stipulata il 9 gennaio 2001. Afferma pertanto l'applicabilità del testo previgente, il quale, dichiarando non compromettibili le controversie che non possono formare oggetto di transazione, consente di escludere nella specie l'operatività della clausola, avuto riguardo all'indisponibilità della materia riguardante la misura degl'interessi, disciplinata da norme imperative, ed alla conseguente illiceità dei patti stipulati in violazione delle stesse, in ordine ai quali non può ritenersi ammessa neppure la transazione, ai sensi dell'art. 1972, primo comma, cod. civ. Nessun rilievo possono assumere, a tal fine, la conoscenza della causa di nullità, la quale esclude la possibilità d'invocare la nullità del titolo soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 1972, né l'approvazione della clausola per iscritto, ai fini della quale è peraltro richiesta una specifica sottoscrizione, distinta da quella del contratto per adesione. Il deferimento agli arbitri della questione riguardante la misura degl'interessi non può ritenersi consentito neppure ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., non trattandosi di una mera questione pregiudiziale, ma dell'oggetto della domanda principale, dal quale dipende la dichiarazione di nullità della relativa clausola, da pronunciarsi con autorità di giudicato.

1.1. — L'istanza è infondata.

La domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma è volta infatti ad ottenere

U



l'accertamento della natura usuraria degli interessi corrisposti sulle somme dovute in adempimento di un contratto di *leasing* stipulato dalla dante causa della ricorrente, con la conseguente condanna della resistente alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite al predetto titolo: il fondamento della pretesa è pertanto costituito dall'inosservanza del limite oltre il quale, ai sensi dell'art. 644 cod. pen., come modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, gli interessi devono considerarsi usurari, la cui verifica, in quanto attinente alla *causa petendi*, non ha carattere meramente incidentale, ma costituisce l'oggetto principale della controversia, in ordine al quale la decisione è destinata ad acquistare autorità di giudicato tra le parti. A dispetto delle sanzioni penali comminate per l'inosservanza delle norme in base alle quali deve aver luogo il predetto accertamento, la cui violazione comporta la nullità della pattuizione relativa agli interessi, per illiceità dell'oggetto, la controversia ha peraltro riguardo ad un diritto disponibile, e deve pertanto considerarsi suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri, ai sensi dell'art. 806 cod. proc. civ.

Benvero, non può condividersi l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la compromettibilità della controversia dev'essere valutata sulla base del nuovo testo dell'art. 806 cit., introdotto dall'art. 20 del d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude il deferimento agli arbitri delle controversie non aventi ad oggetto diritti disponibili, anziché alla stregua della formulazione previgente, secondo cui non erano suscettibili di definizione in via arbitrale le controversie che non potevano formare oggetto di transazione. Ai sensi dell'art. 27, comma terzo, del d.lgs. n. 40 cit., le disposizioni dell'art. 20 si applicano infatti alle sole convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo: esse non risultano pertanto applicabili alla controversia in esame, disciplinata dal-

9



la clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato il 9 gennaio 2001. Alla diversità delle due formulazioni non fa tuttavia riscontro, almeno per la parte che qui interessa, una sostanziale modificazione del significato della disposizione, il cui precedente riferimento alle controversie non suscettibili di transazione è stato sempre interpretato pacificamente nel senso emergente dall'art. 1966 cod. civ., il quale esclude la transigibilità delle controversie aventi ad oggetto diritti che, per natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Ai fini dell'individuazione dei predetti diritti, non assume un rilievo determinante la circostanza che la disciplina del rapporto sia dettata da norme inderogabili, esistendo una pluralità di materie disciplinate da norme imperative, nell'ambito delle quali è riconosciuta alle parti la facoltà di disporre dei propri diritti, magari a determinate condizioni oppure nel rispetto delle modalità previste dalla legge (cfr. Cass., Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3975). La natura cogente delle disposizioni che disciplinano il rapporto non risulta d'altronde incompatibile con la volontarietà del deferimento delle relative controversie al giudizio degli arbitri, i quali sono comunque tenuti a farne applicazione ai fini della decisione: in tal senso depongono anche il terzo ed il quarto comma dell'art. 829 cod. proc. civ., che prevedono l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sia pure in presenza di un'espressa determinazione delle parti o di legge, ammettendola in ogni caso nelle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. o quando la violazione riguardi la soluzione di questioni pregiudiziali su materie che non possono costituire oggetto di convenzione di arbitrato.

L'inderogabilità delle disposizioni che disciplinano la determinazione del tasso d'interesse, stabilendo condizioni e limiti per la pattuizione d'interessi extrale-

U



gali e comminando sanzioni penali per l'imposizione d'interessi usurari, pur comportando la nullità dei patti stipulati in violazione delle stesse, non è dunque sufficiente ad escludere la deferibilità agli arbitri delle controversie riguardanti il pagamento di somme dovute a tale titolo, ovvero, come quella in esame, la restituzione di quelle al medesimo titolo corrisposte, trattandosi di domande che trovano fondamento in diritti disponibili. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la relativa pronuncia presupponga un apprezzamento in ordine alla validità delle predette pattuizioni, da condursi alla stregua della disciplina legale del rapporto, ed in particolare delle norme che limitano l'autonomia negoziale delle parti, dal momento che l'art. 1972 cod. civ., nel prevedere l'invalidità della transazione relativa ad un titolo nullo, non esclude affatto la transigibilità delle controversie riguardanti la nullità del contratto o coinvolgenti comunque un accertamento in ordine alla sua validità, ma si limita a comminare, *a posteriori* ed a determinate condizioni, la nullità o l'annullabilità della transazione che abbia avuto ad oggetto un contratto effettivamente viziato. Il secondo comma di tale disposizione, prevedendo che la nullità del titolo è causa d'invalidità della transazione soltanto se non era conosciuta da colui che ha transatto, esclude d'altronde la possibilità d'invocarla nel caso in cui le parti abbiano inteso, attraverso la transazione, porre fine ad una controversia avente ad oggetto proprio l'eccepita nullità del titolo (cfr. Cass., Sez. lav., 2 novembre 1992, n. 11871; Cass., Sez. II, 11 maggio 1977, n. 1834; Cass., Sez. I, 26 aprile 1969, n. 1356): ma se alle parti è consentito di prevenire o risolvere le contestazioni riguardanti la nullità attraverso la definizione in via transattiva delle pretese reciprocamente vantate sulla base del titolo nullo, non vi è ragione di negare alle stesse la facoltà di rimettere agli arbitri ogni determinazione in ordine alle rispettive spettanze, previo accertamento dell'effet-

9



tiva sussistenza della causa di nullità. In contrario, non vale sottolineare il fondamento volontario dell'arbitrato, il quale, come già precisato da questa Corte, non consente di limitarne l'ambito applicativo alle sole controversie aventi natura squisitamente economica, non essendo configurabile, in ordine a quelle di carattere giuridico, un monopolio della giurisdizione statale: rispetto a quest'ultima, l'arbitrato rituale svolge peraltro una funzione sostitutiva, con la conseguente estensione della cognizione degli arbitri a tutte le questioni la cui risoluzione si presenta necessaria per giungere alla decisione, ivi comprese, ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006), quelle pregiudiziali vertenti su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, e restando escluse soltanto quelle che per legge debbano essere decise con efficacia di giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3975, cit.; 10 maggio 1999, n. 4622; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15941).

Nel contestare tali conclusioni, la ricorrente ribadisce che, in quanto sanzionata anche penalmente, la pattuizione d'interessi usurari deve ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto, ed invoca pertanto il dettato dell'art. 1972, primo comma, cod. civ., evidenziando che, a differenza del secondo comma, tale disposizione dichiara nulla la transazione relativa ad un contratto illecito, anche nel caso in cui le parti abbiano avuto conoscenza di tale illiceità. In dottrina, si è peraltro rilevato che la predetta nullità trova giustificazione non già nell'intento d'impedire la definizione in via transattiva di rapporti derivanti da titoli in ordine ai quali sia stata sollevata una questione di nullità per illiceità, ma nella volontà dell'ordinamento di escludere, in presenza un'effettiva illiceità del contratto, la possibilità di ricollegarvi qualsiasi effetto, ivi compresi quelli che potrebbero eventualmente derivare

g



dalle concessioni reciprocamente effettuate dalle parti nell'ambito di una transazione. In quest'ottica, l'illiceità del contratto dal quale deriva la controversia deferita al giudizio degli arbitri non è necessariamente destinata a ripercuotersi sulla validità del lodo, il cui contenuto può anche esaurirsi nella dichiarazione di nullità del contratto e nella rimozione degli effetti dallo stesso prodotti *contra legem*; per converso, l'eventuale attribuzione di effetti al contratto illecito da parte degli arbitri non si pone senz'altro in contrasto con l'art. 1972, primo comma, cit., in quanto, comportando la violazione di una norma di diritto, si traduce in un vizio del lodo che può essere fatto valere come motivo d'impugnazione ai sensi dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

In definitiva, la nullità (per illiceità o per altra causa) del contratto posto a fondamento della domanda attiene al merito della pretesa avanzata in giudizio, e la sua allegazione non può quindi considerarsi sufficiente ad escludere la competenza degli arbitri in ordine alla controversia loro deferita, come nella specie, sulla base di un patto compromissorio valido, neppure nel caso in cui tale allegazione si riveli fondata, non apparendo logico far dipendere l'operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.

1.2. — Quanto poi alla nullità della clausola compromissoria, derivante dalla mancata approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., la censura proposta dalla ricorrente trova smentita nell'esame diretto del contratto di *leasing* prodotto in giudizio, dal quale si evince che, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata, la predetta clausola, inserita in un contratto per adesione, ha costituito oggetto di specifica approvazione mediante l'apposizione di una distinta sottoscrizione, come prescritto dalla norma invocata.

2. — Sostiene infine la ricorrente che, nel procedere alla liquidazione delle

9



spese processuali, l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto dell'avvenuta riserva della decisione alla prima udienza di comparizione, e della conseguente limitazione delle attività difensive svolte dalla convenuta alla fase di studio ed a quella introduttiva del giudizio.

2.1. -- La censura è inammissibile.

In tema di liquidazione delle spese processuali, il controllo demandato al Giudice di legittimità è infatti circoscritto al riscontro dell'eventuale superamento dei limiti previsti dalla tariffa professionale, la cui denuncia pone a carico del ricorrente l'onere d'indicare specificamente, oltre al valore della controversia, le voci della tariffa violate e gli importi considerati, al fine di consentire a questa Corte di verificare l'errore commesso dal giudice di merito, alla cui discrezionalità è rimessa la predetta liquidazione, nei limiti degli importi minimi e massimi previsti dalla tariffa (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18190; Cass., Sez. I, 29 ottobre 2014, n. 22983; 7 agosto 2009, n. 18086). Tale onere, nella specie, non può ritenersi adeguatamente adempiuto, essendosi il ricorrente limitato a definire esorbitante l'importo liquidato dall'ordinanza impugnata, in relazione alla modesta attività difensiva svolta dalla resistente, evidenziando la rapida conclusione del giudizio, per effetto della pronuncia immediata sull'eccezione d'incompetenza, e contestando in particolare il riconoscimento dei compensi relativi alle fasi successive a quella introduttiva, senza però indicare gli atti concretamente compiuti nell'unica udienza tenutasi prima della decisione.

3. — Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimata.

G



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

1

g